dossier

XIX Legislatura

27 ottobre 2026

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile

D.L. 190/2026 – A.C. 3159

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 786

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it @CD_giustizia

Progetti di legge n. 683

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26190.docx

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Modifiche al codice penale)*.....5
- Articolo 2 *(Modifiche al codice di procedura penale)*.....17
- Articolo 3 *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)*.....21
- Articolo 4 *(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)*.....26
- Articolo 5 *(Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite)*.....28
- Articolo 6 *(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*.....35
- Articolo 7 *(Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)*.....41
- Articolo 8 *(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse ai gravi incidenti occorsi nella città di Milano)*.....48
- Articolo 9 *(Clausola di invarianza finanziaria)*.....52
- Articolo 10 *(Entrata in vigore)*53

Schede di lettura

Articolo 1
(Modifiche al codice penale)

L'**articolo 1** reca una serie di modifiche al codice penale volte a:
- modificare il **regime di imputabilità dei minori ultraquattordicenni** (comma 1);
- introdurre nuove **circostanze aggravanti per i reati** di devastazione e saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità **perpetrati nel corso di manifestazioni pubbliche** (commi 2 e 3), nonché quella di **danneggiamento commesso da un gruppo organizzato** (comma 6);
- introdurre il reato di **violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche** (comma 4);
- rendere **procedibile d'ufficio il reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria** (comma 5).

L'articolo si compone di **6 commi**, che recano differenti interventi al codice penale, emendando alcuni articoli e inserendone di nuovi.

Il **comma 1** modifica il primo comma dell'**articolo 98** del codice penale, relativo all'**imputabilità del minore che**, al momento della commissione del fatto, **abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto**.

La disposizione introduce, per tale fascia di età, una **presunzione relativa** (*iuris tantum*) della capacità di intendere e di volere. Per effetto della modifica, pertanto, **la capacità del minore deve ritenersi sussistente fino a prova contraria**, ferma restando la diminuzione della pena prevista dal medesimo articolo 98 per il minore riconosciuto imputabile.

La novella inverte il criterio attualmente seguito nell'accertamento dell'imputabilità minorile: la capacità di intendere e di volere non è più essere oggetto di accertamento, ma è presunta, salva la possibilità di dimostrare che il minore ne fosse privo al momento del fatto.

Si ricorda che l'articolo 98, primo comma, c.p. disponeva nel testo previgente la modifica in commento che «È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita». Il secondo comma del medesimo articolo, non inciso dalla novella, reca la disciplina delle pene accessorie applicabili al minore condannato.

Il vigente art. 98 c.p. costruiva infatti l'imputabilità del minore ultraquattordicenne come **condizionata all'accertamento positivo** della capacità di intendere e di volere. La norma previgente non presume tale capacità, ma la richiede come elemento costitutivo dell'imputabilità, da verificare in concreto. Si

ricorda peraltro che l'art. 97 c.p. prevede per il **minore degli anni quattordici una non imputabilità assoluta**, senza possibilità di prova contraria.

L'intervento riproduce quello contenuto nell'art. 1 del **disegno di legge**, di iniziativa governativa, recante modifiche in materia di imputabilità del minore che si trova attualmente **all'esame**, in sede referente, **della Commissione giustizia** della Camera dei deputati (**A.C. 3080**)[1].

Secondo la relazione illustrativa al suddetto disegno di legge, l'intervento muove dal mutamento, quantitativo e soprattutto qualitativo, della criminalità minorile e dall'anticipazione dei processi di sviluppo della personalità, riconducibile anche alla diffusione delle tecnologie digitali e delle reti sociali telematiche, che consentirebbe di presumere la capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni, riportando come anche in Francia una modifica al *Code de la justice pénale des mineurs*, in vigore dal 2021, abbia introdotto una presunzione semplice di discernimento per i minori che abbiano compiuto tredici anni, ferma la possibilità di accertare nel caso concreto l'assenza della necessaria maturità.

Per approfondimenti sull'A.C. 3080, si rinvia al relativo dossier.

In relazione alla disposizione in esame, può essere utile richiamare, in primo luogo, l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 1 del 2015**)** ha posto a fondamento di un sistema penale minorile differenziato «caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su **prognosi individualizzate** in funzione del recupero del minore deviante». Nella medesima pronuncia la Corte ha ricordato che il minore, «spesso portato al delitto da complesse carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali», deve essere valutato da giudici specializzati, dotati di strumenti tecnici e capacità personali idonei a vagliarne adeguatamente la personalità, al fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato. La Corte, nella stessa pronuncia valorizza inoltre il **principio di minima offensività**, in forza del quale, nell'esercizio della giurisdizione penale, devono essere evitati pregiudizi al corretto sviluppo psicofisico del minore e devono essere adottate le cautele necessarie a salvaguardarne le esigenze educative.

Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la **maturità psichica e mentale del minore** deve essere valutata non soltanto sotto il profilo psicologico, ma anche alla luce degli elementi socio-pedagogici propri dell'età evolutiva. L'imputabilità minorile avrebbe, pertanto, carattere relativo, potendo sussistere o mancare nello stesso soggetto in relazione al tipo di reato commesso. La Corte di cassazione, nella **sentenza n. 22437 del 2026**, ha affermato: «Con specifico riferimento al tipo d'indagine richiesto per stabilire la capacità del minore occorre altresì considerare che mentre l'incapacità di intendere e di volere

[1] Nella seduta del 28 settembre scorso il disegno di legge è stato abbinato ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare, vertente sulla medesima materia (A.C. 2720).

derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che essa prescinde, talora, dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere "relativo", nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva, sicché il relativo esame va compiuto non solo con stretto riferimento al reato commesso ma con auspicabile immediatezza rispetto alla commissione dell'illecito». La Cassazione ha affermato altresì che la capacità intellettiva e di autodeterminazione «deve considerarsi tanto maggiore, con la connessa **consapevolezza nel disvalore sociale dell'atto delittuoso**, quanto più questo si ponga come lesione di regole etiche minime, attinenti alla tutela di beni primari (la vita, l'integrità personale, la libertà) dell'individuo, con la conseguenza che, nello stesso soggetto, l'imputabilità può sussistere o meno a seconda del tipo di reato commesso». La Cassazione ha inoltre evidenziato come la nozione di capacità di intendere e di volere contemplata dal previgente art. 98 c.p. possiede un'area di operatività autonoma e distinta rispetto alla regola fissata dall'art. 85 c.p., tenuto conto della peculiarità delle problematiche poste dalla particolare fascia di età. Invero, per i minori non vi è predeterminazione tassativa delle cause rilevanti della incapacità di intendere e di volere (come accade, al contrario, per gli adulti) e il giudice deve valutare se la capacità sussiste o meno e, solo all'esito di tale accertamento, sul quale è tenuto a fornire specifica e puntuale motivazione, può pervenire all'affermazione della penale responsabilità. Pertanto, per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni il giudice penale è tenuto ad accertare di volta in volta, con riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere che, per questa peculiare fascia di età, implica, ai sensi dell'art. 98 c.p., comma 1, la verifica della raggiunta maturità, ossia dell'avvenuta evoluzione intellettiva, psicologica e fisica del minore, della capacità di intendere certi valori etici, di distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito, nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro comportamento (Cass. Pen. sent n. 24271 del 2006).

Dal punto di vista delle fonti internazionali ed europee sulla tutela dei minori coinvolti in procedimenti penali, si ricorda la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, che prevede, all'articolo 7, il diritto del minore a una valutazione individuale, che tiene conto in particolare della personalità e della maturità del minore, del suo contesto economico, sociale e familiare e di eventuali vulnerabilità specifiche, nonché la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo**, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, la quale stabilisce all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), che gli Stati parti si adoperano per stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che il fanciullo non abbia la capacità di commettere reato e, agli articoli 3 e 40, richiede che la posizione del minore sia considerata in modo individualizzato.

La **Corte costituzionale**, con la sentenza n. 92 del 2018, ha esaminato l'obbligo derivante dagli articoli 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.

176, di accordare «una considerazione preminente» all'«interesse superiore del fanciullo» nelle decisioni che lo riguardano. La Corte ha tuttavia precisato, nella medesima pronuncia, che tale interesse, pur preminente, non assume necessariamente carattere assoluto e deve essere considerato nel bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti.

I **commi 2 e 3** introducono due nuove **circostanze aggravanti ad effetto speciale** per i reati di:

- **devastazione e saccheggio**, di cui all'art. 419 c.p., che punisce tali condotte[2] con la reclusione da 8 a 15 anni;
- **attentato a impianti di pubblica utilità**, di cui all'art. 420 c.p., che punisce la commissione di fatti diretti a danneggiare o distruggere i suddetti impianti con la reclusione da 1 a 4 anni.

Entrambe le aggravanti determinano l'**aumento da un terzo alla metà** delle pene edittali previste dai richiamati articoli qualora il fatto sia commesso durate lo svolgimento di **manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**.

Si ricorda che per **manifestazioni in luogo pubblico** si intendono quelle che si tengono in spazi liberamente accessibili a tutti e destinati all'uso pubblico, mentre per **manifestazioni in luogo aperto al pubblico** si intendono quelle che si tengono in spazi delimitati (teatri, sale, ecc.) cui tutti possano accedere, liberamente o sotto condizione (ad es. dietro presentazione di un biglietto). Solo le prime sono sottoposte all'obbligo di preavviso, almeno 3 giorni prima, al questore (l'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedeva tale obbligo anche per le manifestazioni in luogo aperto al pubblico, obbligo dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 27 del 1958 della Corte costituzionale per contrasto con la lettera dell'art. 17, secondo comma, Cost.). L'inottemperanza all'obbligo di preavviso determina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 (sanzione introdotta dall'art. 9 del decreto-legge 23/2026, in luogo del precedente reato contravvenzionale con pena dell'arresto fino a sei mesi e ammenda da euro 103 a euro 413). La finalità del preavviso è quella di poter predisporre le necessarie misure di sicurezza ma non costituisce un'autorizzazione, in quanto le manifestazioni in luogo pubblico possono essere **vietate** "**soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica**" ai sensi dell'art. 17, terzo comma, Cost. (Cass. pen., Sez. I, sent. 6812/1994). Il citato art. 9 del decreto-legge 23/2026 ha introdotto una serie di ulteriori **sanzioni**

[2] Sotto il profilo oggettivo, la devastazione consiste nella rovina, distruzione o danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili. Il fatto deve offendere non solo il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico, inteso come «buon assetto o regolare andamento del vivere civile». Occorre dunque un pericolo concreto di turbamento dell'ordinata convivenza, tale da ingenerare nella collettività allarme e senso di insicurezza (Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2024, n. 27113; Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2022, n. 6961).

amministrative per talune condotte poste in essere nelle manifestazioni in luogo pubblico, tra cui il mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica (da 1.000 a 10.000 euro), l'intralcio o l'ostacolo al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente (da 1.000 a 10.000 euro) e il turbamento al pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o al regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica (da 500 a 3.000 euro; da 2.000 a 10.000 euro se la turbativa è posta in essere da soggetti che usano caschi o altri mezzi atti a rendere difficoltosa la loro identificazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 152/1975 o che sono in possesso di razzi, bengala, petardi, e altri strumenti fumogeni o emettenti gas, nonché bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere previsti dall'art. 5-*bis* della citata legge n. 152/1975).

Per il reato di **devastazione e saccheggio** (art. 419 c.p.) è altresì specificato che, ai fini della configurazione dell'aggravante, esso deve essere perpetrato **su beni che si trovano in luoghi di vendita o di deposito**.

Si ricorda che il secondo comma dell'art. 419 c.p. già prevede una **circostanza aggravante ad effetto comune** nell'ipotesi di fatti commessi:

- nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero
- su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Si tratta di ipotesi tra loro alternative; la circostanza aggravante in commento richiede, invece, la sussistenza di entrambe le condizioni: l'aver commesso il fatto in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Si valuti la congruità della differente graduazione degli aumenti di pena previsti dalle due circostanze aggravanti, anche in considerazione della gravità di atti di saccheggio riguardanti beni specifici, quali, in particolare, armi e munizioni.

Il **comma 4** introduce il reato di **violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche**, inserito nel nuovo art. 420-*bis* del codice penale.

Come si desume dalla titolazione del reato, gli elementi caratterizzanti l'azione criminosa si rinvengono, da un lato, nel **carattere organizzato** della stessa, e, dall'altro, nel suo **svolgersi durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**.

In particolare, il primo comma dell'art. 420-*bis* rappresenta l'elemento dell'organizzazione come **partecipazione ad un gruppo composto da almeno cinque persone** che operano in modo coordinato tra loro, pur non

essendo richiesta un'organizzazione stabile e strutturata, tanto che la norma precisa che la **collaborazione** tra le stesse persone può essere **anche occasionale**.

La **condotta** tipica del reato può estrinsecarsi in due tipi di azioni diverse:

- **utilizzo illegittimo di oggetti atti ad offendere** (la norma cita esplicitamente mazze e bastoni ma comprende più in generale quelli che vengono definiti oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere);
- **lancio dei medesimi oggetti o di razzi, petardi, fuochi artificiali**, o in genere strumenti in grado di nebulizzare gas urticanti.

Da simili condotte antigiuridiche deve scaturire un **concreto pericolo per l'incolumità delle persone** e deve derivare un **danno alle cose.**

La **pena** base comprende sia la **reclusione**, che va **da 2 a 5 anni**, sia la **multa**, che va **da 10.000 a 20.000 euro**.

È in ogni caso prevista la clausola di riserva qualora i fatti dovessero integrare un più grave reato.

Sono inoltre previste **due circostanze aggravanti**, entrambe **ad effetto speciale**, che comportano l'aumento della pena **da un terzo alla metà.**

La prima, prevista dal secondo comma dell'art. 420-*bis*, si applica se i fatti sono commessi:

a) da **individui travisati** o che si presentano in modo tale da rendere difficile la loro identificazione;
b) **contro infrastrutture** energetiche o relative a servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici, oppure contro **beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche**, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.

*Si valutino i possibili profili di sovrapposizione tra la circostanza aggravante introdotta dal comma 3 per il reato di attentato a impianti di pubblica utilità, di cui all'art. 420 c.p., e la circostanza aggravante di cui al secondo comma, lettera b), del nuovo art. 420-*bis *c.p.*

La seconda aggravante, introdotta dal quarto comma dell'art. 420-*bis*, si applica se le condotte ivi previste causano **lesioni personali**.

La disposizione richiama espressamente tanto gli articoli che incriminano i reati di lesioni personali semplici (art. 582 c.p.) e di lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.) quanto le fattispecie specifiche di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica

sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive (art 583-*quater* c.p.) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.).

Il terzo comma del nuovo art. 420-*bis* c.p. contempla, infine, l'ipotesi tesa a punire, con la **reclusione da 4 a 12 anni**, chi, anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici o telematici:

- **organizza o promuove la formazione del gruppo violento**;
- **incita o istiga** alla commissione delle condotte violente descritte dalla norma.

Le condotte che integrano tale delitto sono di natura assai diversa, ma ritenute di pari gravità dal legislatore: la prima comporta un ruolo attivo di organizzazione e/o di promozione del gruppo, la seconda si estrinseca nell'incitazione/istigazione a commettere i reati puniti dal neo-introdotto articolo.

Entrambe le condotte soggiacciono allo stesso trattamento sanzionatorio, che eccede in misura rilevante quello riservato agli autori materiali delle fattispecie sanzionate ai sensi del primo comma.

In proposito, la relazione illustrativa afferma che «la sanzione, adeguata a tali gravissime condotte per colpire un fenomeno inedito e di particolare allarme sociale, si colloca comunque al di sotto della forbice edittale prevista per la più grave ipotesi di devastazione e saccheggio nel corso di manifestazioni (articolo 419, secondo comma, del codice penale), che va da otto anni e un giorno a venti anni di reclusione».

Sul punto si rappresenta che la mera **attività organizzativa**, intesa come predisposizione di mezzi e persone in vista della commissione di un reato, **non è di regola punibile in sé**. L'art. 115 c.p. stabilisce infatti che, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo, salva l'applicazione di una misura di sicurezza; **analoga regola vale per l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato**. L'attività preparatoria resta dunque penalmente irrilevante, con la sola **eccezione dei casi in cui la legge la configuri espressamente come reato autonomo**. È il caso dei c.d. **reati associativi** (*in primis* l'associazione per delinquere semplice e quella di tipo mafioso di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p., le associazioni sovversive o con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui agli artt. 270 e

270-*bis* c.p., l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990), caratterizzati dalla presenza di un'organizzazione stabile.

Vi sono comunque delle **fattispecie nelle quali "organizzare" è la condotta tipica, punita indipendentemente da un vincolo associativo**, dal concorso di più persone e dal verificarsi dell'evento cui l'organizzazione è preordinata. Gli esempi principali di questa categoria sono costituiti dall'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione e dall'articolo 270-*quater*.1 c.p. L'art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso. Le condotte sono formulate in via alternativa e ciascuna integra autonomamente il reato. La giurisprudenza di legittimità qualifica costantemente la fattispecie come reato di pericolo, o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale, senza che rilevi l'effettiva entrata dello straniero (in questo senso, Cass. pen., sez. I, nn. 11702 del 2008, 28819 del 2014, 32398 del 2016).

L'articolo 270-*quater*.1 c.p., invece, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2015, punisce con la reclusione da cinque a otto anni chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*. La clausola di riserva delimita in modo esplicito l'ambito della norma: essa opera soltanto nei confronti di chi non sia partecipe di un'associazione terroristica, poiché, secondo la giurisprudenza, gli atti di organizzazione di viaggi posti in essere da soggetti già incardinati nella struttura associativa sono punibili a titolo di partecipazione e restano assorbiti nel reato di cui all'articolo 270-*bis*. La fattispecie è dunque costruita come reato monosoggettivo di pericolo presunto, che si consuma con la sola attività organizzativa, di finanziamento o di propaganda, a prescindere dall'effettiva realizzazione del viaggio.

L'**istigazione a delinquere** è invece prevista, in via generale, dall'art. 414 c.p. che distingue tra istigazione a commettere delitti, punita con la reclusione da 1 a 5 anni, e quella a commettere contravvenzioni, punita con la reclusione fino a 1 anno ovvero con la multa fino a 206 euro. Per la giurisprudenza di legittimità il delitto di istigazione a delinquere è «**reato di pericolo concreto e non presunto** e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "*ex ante*", a provocare la commissione di delitti» (*ex multis* Cass. n. 48247/2019, n. 9122/2026). Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici, a causa «della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa» (Cass. n. 55418/2017, n. n. 24103/2017), che «accresce il pericolo, non solo di emulazione di atti di violenza, ma anche di adesione, in forme aperte e fluide, all'associazione terroristica che li propugna» (Cass. n. 51654/2018; nel caso di specie è stata riconosciuta la sussistenza del reato di apologia, previsto dal secondo comma dell'art. 414, nella mera condivisione su "social network"

("Twitter" e "Whatsapp") di "link" a materiale "jihadista" di propaganda, anche senza pubblicazione in via autonoma).

Il **comma 5**, modificando l'articolo 582, secondo comma, c.p., introduce la **procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza** nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, di cui all'art. 583-*quater*, primo comma, c.p.

Per quanto riguarda le fattispecie di lesioni previste dall'art. 583-*quater* c.p., la procedibilità d'ufficio in favore delle altre categorie professionali contemplate dal medesimo articolo, ovvero dirigenti scolastici, personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso (secondo comma) nonché personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico (terzo comma) era già stata disposta da atti normativi precedenti (rispettivamente dal d.lgs. n. 31 del 2024 e dal d.l. n. 23 del 2026).

Il **comma 6** introduce una nuova fattispecie di danneggiamento, inserendo un apposito articolo, il 635.1, rubricato **danneggiamento commesso da un gruppo organizzato**.

Le condotte sono quelle previste dai commi primo, secondo e terzo del predetto art. 635 c.p. che, se poste in essere da un **gruppo organizzato di almeno cinque persone**, comportano l'aumento delle pene ivi stabilite **da un terzo alla metà**.

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni una pluralità di condotte (distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili) rivolte contro cose mobili o immobili altrui, agite con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante la commissione del delitto di interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 331 c.p.

La stessa pena si applica, si sensi del secondo comma del medesimo articolo, qualora le suddette condotte siano commesse su una serie di beni specificamente individuati (ad es. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici; opere destinate all'irrigazione; viti, alberi o arbusti fruttiferi, boschi, selve o foreste; attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive), prescindendo dall'uso della violenza o della minaccia o della concomitanza con il delitto di cui all'art. 331.

La pena detentiva aumenta notevolmente (reclusione da uno a cinque anni) e ad essa si aggiunge anche una pena pecuniaria (multa fino a 10.000 euro) se le

condotte di cui al primo comma sono tenute in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, con ulteriore incremento se i fatti sono commessi con violenza alla persona o con minaccia (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15.000 euro).

Codice penale	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 190/2026**
Art. 98 *(Minore degli anni diciotto)*	Art. 98 *(Idem)*
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.	È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. **Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria**.
Art. 419 *(Devastazione e saccheggio)*	Art. 419 *(Idem)*
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.	*Identico.*
La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito	*Identico.*
	La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Art. 420 *(Attentato a impianti di pubblica utilità)*	Art. 420 *(Idem)*
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.	*Identico.*
	La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso

Codice penale	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 190/2026**
	di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
	Art. 420-*bis* ***(Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche)***
	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
	La pena è aumentata da un terzo alla metà se: **a) il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa l'identificazione;** **b) il lancio o l'utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.**
	Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte

Codice penale	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 190/2026**
	di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
	Se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali le pene di cui agli articoli 582, 583, 583-*quater* e 583-*quinquies* sono aumentate da un terzo alla metà.
Art. 582 *(Lesione personale)*	Art. 582 *(Idem)*
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.	*Identico.*
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.	Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-*quater*, **primo comma,** secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
	Art. 635.1 ***(Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato)***
	Quando le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale)

L'**articolo 2** estende l'**applicazione** dell'istituto **dell'arresto in flagranza differita ad ulteriori ipotesi di reato** (devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, danneggiamento commesso da un gruppo organizzato).

L'**articolo 2** interviene sull'**art. 382-*bis***, comma 1.1, del codice di procedura penale al fine di estendere l'applicazione dell'istituto dell'**arresto in flagranza differita** ai delitti di:

- devastazione e saccheggio, di cui all'art. 419 c.p.;
- attentato a impianti di pubblica utilità, di cui all'art. 420 c.p.;
- violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, di cui all'art. 420-*bis* c.p., introdotto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge;
- danneggiamento commesso da un gruppo organizzato 635.1 c.p., introdotto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge.

A seguito della novella, gli autori dei reati suddetti possono dunque, ai sensi dell'art. 382-*bis* c.p.p., essere considerati in stato di flagranza e dunque **sottoposti ad arresto** qualora, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, risultino inequivocabilmente aver commesso il fatto delittuoso, **purché** l'arresto avvenga entro tempi ristretti fissati dalla norma in questione (**entro il tempo necessario alla loro identificazione e, in ogni caso, non oltre le 48 ore** dal reato).

- ***La flagranza differita***

La flagranza "differita" è un istituto che consente, **quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto**, di considerare comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di **documentazione video-fotografica** dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, **entro le quarantotto ore dal fatto**.

Tale istituto è stato **introdotto nell'ordinamento dal decreto-legge n. 28 del 2003, di modifica della legge n. 401 del 1989,** al fine di contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive e successivamente ne è stato esteso l'ambito di applicazione ad ulteriori fattispecie.

In particolare, l'art. 8, comma 1-*ter*, della, citata legge n. 401 del 1989, prevede che nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. L'arresto è, inoltre, consentito in caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. "daspo").

Successivamente, il **decreto-legge n. 14 del 2017**, ha consentito l'arresto in flagranza differita (art. 10, comma 6-*quater*) anche nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Lo strumento dell'arresto differito è stato, in entrambi i casi citati, introdotto in **via transitoria**: originariamente la misura poteva essere applicata fino al 30 giugno 2005, termine poi prorogato più volte con provvedimenti d'urgenza, fino al differimento al 30 giugno 2020 previsto dal decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-*ter*). Successivamente, l'articolo 15 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, ha "stabilizzato" l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto; per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

Inoltre, il **decreto-legge n. 130 del 2020**, recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, ha previsto (art. 6) l'applicazione dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).

La legge 24 novembre 2023, n. 168, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, ha introdotto (art. 10) nel codice di procedura penale il **nuovo articolo 382-*bis*** che consente l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

In seguito, l'art. 2, comma 1, lett. *b)* del **decreto-legge n. 137 del 2024** ha introdotto il comma 1-*bis* che consente l'applicazione dell'arresto in flagranza differita anche nel caso di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa delle funzioni, del

servizio o delle attività svolte ovvero commessi su cose che si trovano all'interno della struttura o che comunque sono destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

L'art. 13 del **decreto-legge n. 48 del 2025** (cd. Decreto sicurezza) ha esteso la flagranza differita anche nei confronti del delitto di cui all'art. 583-*quater* c.p. che sanziona la fattispecie di "lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali".

Con il **decreto-legge n. 116 del 2025** (cd. Decreto Terra dei fuochi) l'istituto *sub* art. 382-*bis* c.p.p. trova applicazione anche nei riguardi di una serie di gravi reati ambientali. A tal proposito, è stato introdotto il comma 1.1 al predetto art. 382-*bis* c.p.p.

Da ultimo, l'art. 4 del **decreto-legge n. 23 del 2026**, intervenendo sull'art. 10 del già citato D.L. 14 del 2017, ha consentito il ricorso all'arresto in flagranza differita anche per il delitto di danneggiamento aggravato (articolo 635, terzo comma, c.p.).

La **Corte di cassazione** (Sez. VI, 18 aprile 2007, n.17178) ha ritenuto **manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** in relazione all'art. 13, terzo comma, Cost., della disciplina dell'arresto in "flagranza differita", previsto dall'art. 8 comma 1-*ter* della legge 13 dicembre 1989 n. 401, nella parte in cui consente alla polizia giudiziaria di eseguire l'arresto non nell'immediatezza del fatto. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato «la ragionevolezza della previsione che, per effetto di **fenomeni eccezionali**, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato».

Più di recente, inoltre, la Cassazione (Sez. VI, 16 dicembre 2015, n. 2633) ha precisato che, ai fini della legittimità dell'arresto differito eseguito in occasione di manifestazioni sportive, «l'impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica deve essere desunta da specifici elementi di fatto, essendo, altresì, necessaria la ricorrenza di motivi di necessità e di urgenza tali da imporre un intervento oltre i termini previsti per l'arresto immediato, senza la possibilità di attendere l'attivazione dell'ordinario procedimento di richiesta di emissione di una misura cautelare».

Infine, pronunciandosi per la prima volta sulla misura prevista dall'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, la Corte di cassazione (Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 16668) ha ribadito il proprio orientamento, inteso a valorizzare l'«aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi […] quale fenomeno eccezionale» che giustifica l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, nonostante tale misura precautelare si ponga «**in contrasto con la immediata ed autonoma percezione**, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato», mancando quella contestualità eziologica,

temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale su cui si fonda l'eccezionale attribuzione, ai sensi dell'art. 13 Cost., alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona (sul punto, si veda anche Cass., Sez. un., 24 novembre 2015, n. 39131).

Codice di procedura penale	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 190/2026**
Art. 382-*bis* *(Arresto in flagranza differita)*	Art. 382-*bis* *(Arresto in flagranza differita)*
1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.	*Identico.*
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli **419, 420, 420-*bis*, 635.1,** 452-bis, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 3
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di **accertamenti sulla personalità del minorenne**, di **arresto in flagranza differita** e di **misure cautelari**.

In particolare la **lettera *a)*** del comma 1 modifica l'articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di **accertamenti sulla personalità del minorenne**, prevedendo che il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne il grado di responsabilità (e non più l'imputabilità), valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili **(n. 1**).

L'articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 nella sua formulazione previgente, stabiliva che il pubblico ministero e il giudice dovessero acquisire gli elementi relativi alle condizioni e alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Si ricorda che una disposizione di analogo contenuto è prevista dall'articolo 3 dell'A.C. 3080, in corso d'esame in Commissione giustizia della Camera.

Sempre la lettera a) (**n. 2**) inserisce nel medesimo articolo 9 il **nuovo comma 1-*bis*** con il quale si prevede che il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi dell'articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale (per le cui modifiche si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 1, *supra*).

Il **n. 3** della lettera a), infine, reca una modifica di mero coordinamento al comma 2 dell'articolo 9 in conseguenza dell'introduzione del nuovo comma 1-*bis.*

Considerate congiuntamente, i nn. 1) e 2) modificano la funzione assegnata all'indagine sulla personalità del minorenne. Nel sistema previgente, infatti, l'acquisizione degli elementi relativi alle condizioni e alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali era obbligatoria ed espressamente finalizzata anche

all'accertamento dell'imputabilità. Per effetto della novella, tale finalità è stata espunta dal comma 1, mentre l'acquisizione di elementi specificamente destinati al giudizio sull'imputabilità è stata disciplinata autonomamente dal nuovo comma 1-*bis* e configurata sul piano letterale, in ragione dell'impiego del verbo «possono», come attività eventuale.

Il nuovo assetto processuale – anche in considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1 del provvedimento all'articolo 98 c.p., che introducono una presunzione relativa di imputabilità del minore ultraquattordicenne – determina pertanto una separazione tra l'indagine generale sulla personalità e l'acquisizione degli elementi specificamente rilevanti ai fini del giudizio sulla capacità di intendere e di volere. L'indagine sulla personalità rimarrebbe obbligatoria con riferimento all'accertamento del grado di responsabilità, alla valutazione della rilevanza sociale del fatto, alla scelta delle adeguate misure penali e all'adozione degli eventuali provvedimenti civili, ma non sarebbe più necessariamente orientata anche alla verifica dell'imputabilità del minorenne. L'approfondimento istruttorio su tale profilo assumerebbe carattere eventuale e sarebbe funzionale, in particolare, alla verifica della sussistenza di elementi idonei a superare la presunzione prevista dal novellato articolo 98 del codice penale.

Occorre rammentare che l'articolo 9 costituisce una delle disposizioni centrali del processo penale minorile, in quanto impone una valutazione della persona del minorenne che tenga conto, unitariamente, delle sue condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali. Tale disciplina si raccorda con l'articolo 1 del d.P.R. n. 448 del 1988, secondo il quale le disposizioni del processo minorile devono essere applicate «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne».

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che tale criterio impone di considerare la particolare condizionabilità del minore rispetto all'ambiente, al carattere e al grado di maturità del soggetto, la cui personalità è ancora in evoluzione (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 8152 del 2026**). La medesima giurisprudenza ha inoltre affermato che la maturità del minore deve essere accertata sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici. L'immaturità presenta carattere relativo e deve essere valutata con specifico riferimento alla natura e alle caratteristiche del reato concretamente commesso, potendo l'imputabilità sussistere o essere esclusa, per il medesimo soggetto, in relazione alle diverse fattispecie criminose considerate (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 22437 del 2026**).

Si ricorda, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale ha richiamato espressamente il combinato disposto degli articoli 98, primo comma, c.p. e 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, riconducendo a tale raccordo normativo una peculiare garanzia del processo minorile, consistente nell'accertamento dell'imputabilità del soggetto ultraquattordicenne attraverso il vaglio della sua personalità (**Corte cost., sentenza n. 2 del 2022**).

La **lettera b)** novella l'articolo 16 del d.P.R. n. 448, in tema di **arresto in flagranza** del minorenne.

Più nel dettaglio il comma 1 del citato articolo 16 condiziona la facoltà di arresto alla commissione di delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni o di uno dei delitti specificamente indicati dall'articolo 23, comma 1, del medesimo d.P.R.

La disposizione inserisce un nuovo **comma 1-*bis*** all'interno del citato articolo 16, stabilendo testualmente che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale. La finalità della norma è quindi quella di estendere espressamente al rito minorile l'istituto dell'**arresto in flagranza differita**, consentendo alle forze di polizia giudiziaria di procedere all'arresto del minorenne anche a distanza di tempo dal fatto, laddove ne ricorrano i presupposti di legge

L'art. 382-*bis* c.p.p. disciplina il cosiddetto istituto della **flagranza differita**, introducendo una *fictio iuris* che consente di considerare in stato di flagranza un soggetto anche quando l'arresto non avviene nell'immediatezza del fatto, a condizione che sussistano determinati presupposti normativi.

In particolare, **con riferimento ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori**, previsti rispettivamente dagli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* c.p., si **considera comunque in stato di flagranza il soggetto che**, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta mediante dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emergano inequivocabilmente il fatto e la sua attribuzione, **ne risulti autore**, purché l'arresto sia eseguito non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, in ogni caso, **entro quarantotto ore** dalla commissione del fatto. Il comma 1-*bis* estende tale disciplina ai **delitti ambientali** previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* c.p., nonché alle specifiche fattispecie in materia di **gestione illecita di rifiuti** indicate dagli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 1-*ter* ne prevede inoltre l'applicazione nei casi contemplati dall'articolo 192, comma 7-*bis*, del **codice della strada**, quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica o individuale.

L'operatività dell'istituto presuppone, pertanto, la presenza di documentazione legittimamente acquisita e dotata di contenuto inequivoco, dalla quale risultino tanto la commissione del fatto quanto la sua riconducibilità all'autore, nonché il rispetto del limite temporale massimo di quarantotto ore, fermo restando che l'arresto deve essere eseguito non appena conclusa l'attività necessaria

all'identificazione. Diversamente dalla flagranza ordinaria e dalla quasi flagranza, che richiedono rispettivamente che il soggetto sia colto nell'atto di commettere il reato oppure che sia inseguito subito dopo o sorpreso con cose o tracce dalle quali risulti che abbia commesso il reato immediatamente prima, la flagranza differita sostituisce alla percezione diretta e contestuale del fatto la sua documentazione mediante immagini o dati informatici o telematici. Secondo le **Sezioni unite** della Corte di cassazione, la quasi flagranza ordinaria presuppone infatti l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato, non essendo sufficienti le sole informazioni fornite dalla persona offesa o da terzi nell'immediatezza del fatto (**Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 39131 del 2016, *Ventrice***). L'articolo 382-bis configura dunque un istituto eccezionale, volto a consentire l'arresto anche quando l'identificazione dell'autore richieda un'attività successiva all'acquisizione della documentazione del fatto; in quanto derogatorio della disciplina ordinaria e incidente sulla libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione, esso trova applicazione nei soli casi e alle condizioni espressamente previsti dalla legge.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 19, comma 2, del ciato d.P.R. 448 del 1988 in tema di **misure cautelari per i minorenni**, estendendo ai **minori ultrasedicenni** la disciplina in tema di custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 275, comma 3, secondo periodo del codice di procedura penale.

L'articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, regola i criteri di scelta delle misure cautelari nei confronti dei minorenni. La norma stabilisce al primo periodo che il giudice tiene conto dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto e prevede espressamente al secondo periodo che «Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale». Quest'ultima disposizione stabilisce che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di particolare gravità (quali i reati associativi di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* c.p.), è applicata la **custodia cautelare in carcere**, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari.

Il decreto legge aggiunge, in fine al comma 2 dell'articolo 19, il periodo: «, salvo che l'imputato abbia compiuto sedici anni». Per effetto della novella, per gli imputati minorenni che non abbiano compiuto sedici anni rimane ferma l'esclusione della presunzione cautelare prevista dalla norma generale. Per gli imputati che abbiano compiuto sedici anni, la clausola consente invece l'applicazione della presunzione relativa circa la necessità della custodia cautelare per i reati gravi contemplati dalla disposizione generale.

Occorre rilevare che il decreto legge non interviene sul primo periodo del comma 2, che impone al giudice, nel disporre le misure, di tenere conto dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

La finalità della norma è quella di reintrodurre, per i soli minori infradiciottenni che abbiano già compiuto i sedici anni di età, l'applicazione del meccanismo presuntivo quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari previsto dall'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, dal quale il rito minorile prevedeva in via generale una deroga.

La **lettera d)** infine novella l'articolo 23, comma 1, del d.P.R. del 1988 al fine di ampliare il catalogo speciale dei delitti che consentono l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** nei confronti dei minorenni, inserendovi le nuove fattispecie di reato introdotte dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge a contrasto della violenza organizzata durante le manifestazioni pubbliche (art. 420-*bis* c.p.) e dei danneggiamenti di gruppo (art. 635.1 c.p.).

L'inserimento diretto degli articoli 420-bis e 635.1 c.p. all'interno del comma 1 dell'articolo 23 consente al giudice di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti del minorenne per tali reati **anche al di fuori dei limiti di pena edittale generali**. Poiché l'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 ricollega la facoltà di arresto in flagranza ai delitti indicati dall'articolo 23, comma 1, l'ampliamento del catalogo estende automaticamente anche il perimetro operativo dell'**arresto in flagranza minorile** per le condotte di violenza e danneggiamento organizzato.

Articolo 4
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

L'**articolo 4** prevede che, nel caso di eventi incidenti sull'ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge, l'**applicazione dei magistrati** per esigenze di servizio è disposta **nel termine di ventiquattro ore** dalla richiesta del dirigente dell'ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario.

In particolare, la norma interviene sull'articolo 110 del R.D. n. 12 del 1941 (*Ordinamento giudiziario*).

L'articolo 110 del R.D. n. 12 del 1941 disciplina l'applicazione temporanea dei magistrati presso altri uffici giudiziari, anche di diverso distretto, quando ricorrano esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti. La procedura varia in base alla collocazione dell'ufficio di provenienza: per le applicazioni infradistrettuali provvede il presidente della Corte d'appello o il procuratore generale, con decreto motivato e sentito il Consiglio giudiziario; per quelle extradistrettuali provvede il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministro della giustizia oppure del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio destinatario. Il CSM sente il Consiglio giudiziario del distretto in cui presta servizio il magistrato da applicare e, una volta individuato il magistrato, anche il presidente o il procuratore generale della Corte d'appello del distretto di provenienza, a seconda che si tratti di un magistrato giudicante o requirente.

Il nuovo comma 2-*bis* affianca alla disciplina generale dell'articolo 110, una **procedura speciale derogatoria di estrema urgenza**. La nuova disposizione, infatti, stabilisce che, al verificarsi di eventi incidenti sull'ordine pubblico idonei a determinare o che abbiano già determinato un numero rilevante di **arresti in flagranza**, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi la procedura di applicazione temporanea dei magistrati venga sottoposta "a una corsia accelerata ed emergenziale": l'applicazione è in questi casi disposta nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell'ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario. A garanzia dell'inquadramento ordinamentale e della trasparenza, sia la richiesta del dirigente sia il provvedimento di applicazione adottato sono contestualmente trasmessi al Consiglio giudiziario per le successive valutazioni di competenza.

La finalità primaria dell'intervento – come espressamente chiarito nella relazione illustrativa - è quella di evitare il rischio di paralisi o decongestionare le sezioni uffici GIP/GUP e dibattimentali, assicurando che le **procedure di convalida degli arresti** vengano definite entro i termini tassativi e perentori stabiliti dal codice di procedura penale.

Articolo 5
(Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite)

L'**articolo 5**, che si compone di **7 commi**, introduce, in primo luogo, una **responsabilità per illecito amministrativo nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale** di minori, anche non imputabili, che abbiano compiuto determinati fatti di reato (**commi 1** e **2**). La norma individua il **prefetto** quale autorità competente ad irrogare tali sanzioni, estendendo, altresì, le norme sul procedimento ordinario per l'applicazione delle sanzioni amministrative (v. L. n. 689 del 1981) alla fattispecie in esame (**commi 3** e **4**). Inoltre, vengono regolati gli aspetti concernenti il **risarcimento dei danni** arrecati ai beni pubblici, nonché ai privati, quali conseguenze delle predette fattispecie di reato (**commi 5**, **6** e, **7**).

L'**articolo 5** disciplina le **sanzioni amministrative** applicabili agli esercenti la responsabilità genitoriale di minori che abbiano compiuto determinati fatti di reato, nonché il **risarcimento dei danni** prodotti dai suddetti fatti illeciti.

A tal proposito, il **comma 1** stabilisce l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una **somma da 500 a 1.000 euro** nei confronti dell'**esercente la responsabilità genitoriale su** un **minore**, **anche non imputabile**, che abbia commesso determinati fatti di reato (v. *infra*). La norma specifica che il genitore ovvero il tutore non risponde se fornisce la prova di non aver potuto impedire il fatto (cd. **prova liberatoria**).

Come riportato dalla relazione illustrativa, la previsione per cui il genitore possa liberarsi dalla responsabilità per illecito amministrativo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto segue lo schema dettato dall'art. 2048 del codice civile (per maggior approfondimento sulla responsabilità civile derivante da fatto illecito altrui *ex* artt. 2047 e 2048, v. box di approfondimento in calce alla presente scheda).

Per quanto concerne i reati, compiuti dal minore, che danno luogo alla suddetta sanzione amministrativa figurano:

- il delitto di "**Devastazione e saccheggio**" *ex* art. 419 c.p.[3];
- il reato di "**Attentato a impianti di pubblica utilità**" *ex* art. 420 c.p.[4];
- il delitto di "**Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche**" *ex* art. 420-*bis* c.p.[5]**;**
- il reato di "**Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato**" *ex* art. 635.1 c.p.[6];
- i **reati** di cui all'**art. 10, comma 6-*quater*** del **D.L. 14 del 2017**.

Si tratta, in primo luogo, dei reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è prevista la misura dell'arresto obbligatorio in flagranza *ex* art. 380 c.p.p. Inoltre, vi rientrano anche il delitto di lesioni personali commesso in danno a specifiche categorie di soggetti ai sensi dell'art. 583-*quater* c.p., nonché il delitto di danneggiamento realizzato in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'art. 635, terzo comma c.p.

Il **comma 2** prende in esame il caso di **reiterazione** da parte del minore nella commissione dei reati contemplati dal comma 1. In questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile al soggetto esercente la responsabilità consiste in una **somma da 1.000 a 2.000 euro**, salvo sempre che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il **comma 3** chiarisce che nel caso in cui il **prefetto** (soggetto competente ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo) è tenuto ad irrogare la sanzione prevista del comma 2, ha la facoltà di **segnalare** al tribunale dei minorenni competente l'opportunità di **attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa**. Il tribunale dei minorenni competente è quello ove è situata la residenza dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Il **comma 4**, inoltre, richiama, in via sussidiaria, l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981 ("Modifiche al sistema penale") per quanto non previsto dalla disciplina contenuta nei commi precedenti.

[3] Il delitto richiamato è stato modificato dall'articolo 1, comma 2 del presente provvedimento, alla cui scheda si rinvia per approfondimento.

[4] Il delitto è stato novellato dall'articolo 1, comma 3 del presente provvedimento, alla cui scheda si rinvia per approfondimento.

[5] Il reato è stato introdotto dall'articolo 1, comma 4, primo cpv., del presente provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

[6] Il delitto è stato introdotto dall'articolo 1, comma 4, secondo cpv., del presente provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

In merito ai principi applicabili in materia di sanzioni amministrative, occorre richiamare l'**art. 2** della **L. n. 689 del 1981** che regola la capacità di intendere e di volere nella commissione di un illecito amministrativo. A tale proposito, mentre il **primo comma** stabilisce i soggetti nei cui confronti non è irrogabile la sanzione amministrativa (minori di 18 anni e gli altri soggetti per i quali il codice penale esclude la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità sia stato colposamente procurato ovvero preordinato), il **secondo comma** dispone che della **violazione dell'incapace risponde** chi era tenuto alla **sua sorveglianza**, **salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto** (fatto salvo sempre lo stato di incapacità colposamente procurato ovvero preordinato). Con riguardo a quest'ultima disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i soggetti tenuti alla sorveglianza del minore "rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo **omesso la vigilanza** alla quale erano tenuti" (**Cass. Civ. ord. n. 19619 del 2022**). La responsabilità del genitore, in questi casi, si configura come ipotesi di ***culpa in vigilando*** **presunta**, **diretta** e **personale** (**Cass. Civ. ord. n. 14000 del 2025**).

La medesima legge prevede poi che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avvenga secondo il seguente procedimento:

- **accertamento** da parte degli organi di controllo competenti o della polizia giudiziaria (art. 13),
- **contestazione** immediata al trasgressore **o notifica** entro 90 giorni (se il trasgressore è residente all'estero entro 360 giorni) (art. 14);
- **pagamento in misura ridotta** entro i successivi 60 giorni (pari alla terza parte del massimo previsto o, se più favorevole, al doppio del minimo) (art. 16) **o inoltro**, entro 30 giorni dalla contestazione/notifica, **di memoria difensiva all'autorità competente**, che decide se procedere all'**archiviazione o** all'**emanazione** di **un'ordinanza-ingiunzione** di pagamento (art. 18);
- eventuale **opposizione all'ordinanza-ingiunzione**, attualmente regolata dalle norme che disciplinano il rito del lavoro (cfr. art. 22 della L. n. 689 del 1981, il quale rinvia all'art. 6 D.lgs. 150 del 2011). Essa **si propone entro 30 giorni** dalla sua notificazione (60 giorni se il trasgressore risiede all'estero) dinanzi al **giudice di pace** del luogo in cui è stata commessa la violazione, a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; materia valutaria; antiriciclaggio), non sussista la competenza del **tribunale competente**. L'esecuzione dell'ingiunzione non viene automaticamente sospesa (può essere sospesa con le modalità prescritte dall'art. 5 D.lgs. 150 del 2011). Il giudizio che si instaura a seguito di opposizione si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento (qualora l'opponente o il suo difensore non si

presentano senza addurre alcun legittimo impedimento) oppure con sentenza di rigetto, o, ancora, con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento;

- **accoglimento dell'opposizione**, anche parziale, **o rigetto**: il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito;
- decorso il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione, in assenza del pagamento, eventuale **esecuzione forzata** per la riscossione delle somme in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27).

Il **termine di prescrizione** delle sanzioni amministrative pecuniarie è di **5 anni dal giorno della commessa violazione** (art. 28).

Il **comma 5** stabilisce che il **prefetto può ordinare** all'esercente la responsabilità genitoriale, nell'ordinanza con cui ingiunge la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2, **di pagare** una **somma a titolo di risarcimento per i danni** arrecati a **beni** appartenenti allo **Stato** ovvero ad **enti territoriali**, qualora tali danni siano conseguenza della commissione di uno dei reati di cui al comma 1, compiuto dal minore.

La **liquidazione** dei danni **compete al prefetto**, il quale si basa sugli atti a disposizione.

Il **comma 6** regola l'**opposizione** all'ingiunzione al **risarcimento dei danni** di cui al comma 5. Nel dettaglio, si prevede che l'esercente la responsabilità genitoriale deve promuovere opposizione nel **termine** di **40 giorni** dalla notifica del provvedimento e nei riguardi dell'ente pubblico beneficiario del risarcimento.

Il **tribunale competente** per l'opposizione è quello del **luogo** ove ha la **residenza l'esercente la responsabilità genitoriale**.

La norma dispone, altresì, che si applichino le disposizioni di cui all'art. 32, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 150 del 2011, che regolano la **procedura dell'opposizione** alla riscossione coattiva di entrate pubbliche. Attraverso tale rinvio, pertanto, si **estende** l'applicazione del **rito ordinario** di cognizione al procedimento di opposizione in esame, nonché la possibilità di **sospendere l'efficacia esecutiva** del provvedimento impugnato solo al ricorrere di gravi e circostanziate ragioni esplicitamente motivate ovvero in presenza di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile.

Si ricorda che, in via generale, il **foro competente** per le controversie in cui è parte una un'**amministrazione dello Stato** è regolato dall'**art. 25 c.p.c**. Tale norma prescrive che nell'ipotesi in cui la P.A. è parte attrice il giudice competente è quello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui ambito territoriale (distretto) si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Si tratta di una competenza generale e inderogabile, sottratta alla disponibilità delle parti (questa è l'ipotesi in cui la P.A. è parte convenuta).

Per quanto attiene, invece, al **foro competente** per l'**opposizione** all'ordinanza di ingiunzione di una **sanzione amministrativa**, esso è individuato dall'**art. 6 del D.lgs. n. 150 del 2011** nel giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.

La norma, infine, regola al **comma 7** gli aspetti concernenti il **risarcimento** dei **danni** subiti dal **privato** in conseguenza dei fatti di reato di cui al comma 1. A tal riguardo, viene riconosciuta la possibilità per il danneggiato di ricorrere allo strumento processuale del **decreto ingiuntivo** per ottenere il ristoro dei danni. In particolare, il privato può proporre ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.), allegando, quali documenti legittimanti della propria pretesa l'ordinanza di ingiunzione del prefetto (cfr. commi 1 e 2) e gli altri su cui si fonda l'ordinanza stessa, che sono considerati prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. Inoltre, il privato può allegare anche una relazione tecnica di parte concernente la stima dei danni.

Il decreto ingiuntivo emesso è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

Sul punto si rammenta che l'art. 633 fissa le condizioni di ammissibilità per proporre ricorso per decreto ingiuntivo. Nel dettaglio, tra le diverse ipotesi in cui è possibile ottenere il predetto provvedimento monitorio, ricorre quella in cui il ricorrente è creditore di una somma liquida di denaro e il giudice pronuncia ingiunzione di pagamento in suo favore se la pretesa è fondata su una prova scritta (cfr. art. 633, comma 1, n. 1).

Il successivo art. 634 c.p.c. indica quali siano le prove scritte rilevanti a tal fine, ricomprendendovi: le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata, i telegrammi, gli estratti autentici di scritture contabili *ex* artt. 2214 e ss. c.c. e fatture elettroniche per creditori che siano imprenditori commerciali o lavoratori autonomi.

In merito alla nozione di **prova scritta** la giurisprudenza consolidata ritiene che la prova scritta risulti integrata da qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito azionato (cfr. Cass. Civ. n. 3000 del 2010; Cass. Civ. n. 23336 del 2008).

Ciò premesso, si deve rilevare come la relazione tecnica di parte, richiamata dal comma 7 in esame rivestirebbe il ruolo di mera allegazione difensiva di parte, avente carattere tecnico (cfr. art. 201 c.p.c.)[7], volta alla quantificazione dei danni

[7] Sul punto, appare utile richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per cui "la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo" (Cass. Civ. sent. n. 16552 del 2015).

subiti dal privato. Pertanto, non risulterebbe essere una prova scritta derivante dal debitore o da un terzo ai sensi dell'art. 634 c.p.c.

Il ricorrente, inoltre, deve essere titolare di un **credito liquido**, ossia determinato nel suo ammontare o, quantomeno, determinabile attraverso un semplice calcolo aritmetico. Al contrario, nei casi in cui residua un certo margine di discrezionalità in merito alla determinazione del credito, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (es. convenzionale o giudiziale) (sulla nozione di liquidità v. S.U. n. 17989 del 2016).

Ciò premesso, si deve rilevare come il provvedimento attraverso cui il prefetto ingiunge la sanzione amministrativa e il risarcimento dei danni per il danneggiamento di beni pubblici, non quantifica i danni subiti dai privati. Pertanto, il risarcimento del danno avanzato dal privato non configurerebbe una somma di denaro liquida ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.

Alla luce delle considerazioni svolte, si valuti l'opportunità di un approfondimento circa i profili di quantificazione del danno ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.

- ***La responsabilità per fatto altrui.***

La regola generale in materia di responsabilità aquiliana è quella per cui l'obbligo di risarcire il danno incombe su chi lo ha cagionato per fatto proprio. Tuttavia, in taluni casi, il codice civile prevede delle ipotesi in cui (a maggior tutela del danneggiato) il risarcimento dei danni sia posto a carico di soggetti diversi rispetto a colui che ha causato il pregiudizio. Si tratta di **responsabilità per fatto altrui o responsabilità cd. indiretta**. Rientra in tale ambito applicativo la fattispecie prevista dall'**art. 2047 c.c.** ("**Danno cagionato dall'incapace**"), a norma del quale, del danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere risponde chi è tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (**primo comma**). L'incapace, invece, non risponde delle conseguenze del fatto illecito in virtù dello stato di incapacità di intendere e di volere in cui versava al momento della commissione del fatto (**art. 2046 c.c.**). Con riferimento al minore incapace, un generale dovere di vigilanza grava sui genitori ovvero sul tutore. Tale dovere può discendere anche da mere situazioni di fatto in cui un soggetto, per frutto di una sua libera e spontanea scelta, decida di assumere il compito di prevenire o evitare che il minore arrechi danno a terzi (es. convivente *more uxorio* che si prende cura dei bambini del *partner*). I soggetti ricordati possono liberarsi da responsabilità provando di "non aver potuto impedire il fatto" (cd. **prova liberatoria**). Tale prova consiste nel dimostrare di aver adottato tutte le cautele normalmente richieste in relazione allo stato e alle condizioni dell'incapace. Nello specifico, ai genitori si richiede non solo la dimostrazione di aver **vigilato sulla condotta** del minore in misura adeguata all'ambiente, alla sua personalità e alle sue abitudini, ma anche di **aver impartito al minore un'educazione** consona alle condizioni familiari, sociali e all'età (cd.

culpa in educando) (**Cass. Civ. sent. n. 13752 del 2022**). Peraltro, la dimostrazione dell'educazione impartita secondo le modalità appena descritte può non essere sufficiente, in quanto l'idoneità dell'educazione somministrata viene valutata anche in ragione delle condizioni e delle modalità attraverso cui si è realizzato l'illecito, le quali, di per sé, possono dimostrare **l'inidoneità dell'educazione ricevuta** dal minore (**Cass. Civ. sent. n. 4395 del 2012**). Si evidenzia che la difficoltà nel fornire una simile prova avvicina questa fattispecie di responsabilità per fatto altrui ad una responsabilità di tipo oggettivo.

Altra ipotesi di **responsabilità per fatto altrui** è quella regolata dall'**art. 2048 c.c.** ("**Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**"). In particolare, il **primo comma** stabilisce che il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Tale disposizione è destinata ad operare solo nel caso in cui il minore e gli interdetti siano capaci di intendere e di volere, altrimenti si applicherebbe l'art. 2047 c.c. (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4152 del 2019). Presupposto per la configurabilità di questa ipotesi di responsabilità è la convivenza tra genitori o tutore con l'autore dell'illecito; in caso contrario non vi sarebbero le condizioni per esercitare le funzioni di vigilanza e di educazione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 11198 del 2019). La responsabilità dei genitori e del tutore **concorre** ed è **solidale** rispetto a quella dei minori o degli interdetti: questi ultimi essendo capaci di intendere e di volere rispondono in proprio delle proprie condotte. Si dibatte sulla natura della responsabilità dei genitori/tutori: a) secondo un primo orientamento si tratterebbe di una responsabilità indiretta che si aggiunge a quella diretta dei minori/interdetti; b) secondo un diverso orientamento si tratterebbe di una responsabilità diretta per fatto proprio derivante da *culpa in vigilando* o *culpa in educando* (v. Cass. Civ. n. 4303 del 2023). Quest'ultima impostazione, peraltro, sembra muoversi in linea di continuità con quanto sopra sottolineato in materia di illecito amministrativo commesso da un incapace (v. *supra*).

Per quanto concerne la cd. prova liberatoria prescritta dall'art. 2048, terzo comma c.c., si seguono le medesime regole già viste per l'art. 2047.

Articolo 6
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'articolo 6 novella il Codice antimafia introducendo l'avviso orale del Questore con divieto di radunarsi (fino a un anno) per contrastare condotte intimidatorie o violente di gruppi di almeno cinque persone in luoghi pubblici. La misura, applicabile anche ai minori dai 14 ai 18 anni, è riservata a chi nei cinque anni precedenti abbia subito condanne per reati contro la persona o il patrimonio ovvero precedenti misure preventive o di sicurezza urbana. Fatte salve le esigenze di salute, lavoro, studio e famiglia, l'opposizione spetta al Tribunale monocratico (o per i minorenni) e la violazione del divieto è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro.

L'**articolo 6, comma 1**, **lett. a)**, del decreto legge apporta modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), introducendo una **nuova ipotesi di avviso orale di competenza del questore**, **accompagnato dal divieto di radunarsi** con determinate persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La disposizione – che riproduce in larga parte il contenuto dell'articolo 1 dell'AS 1990 in corso d'esame in Commissione affari costituzionali del Senato - interviene sulla disciplina delle **misure di prevenzione personali di competenza del questore**, contenuta nel Capo I del Titolo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Si ricorda, in proposito, che il Codice antimafia distingue le misure di prevenzione personali applicate dal questore da quelle applicate dall'autorità giudiziaria. Tra le prime rientrano il foglio di via obbligatorio, disciplinato dall'articolo 2, e l'avviso orale, disciplinato dall'articolo 3. I relativi destinatari sono individuati dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo sulla base di specifici elementi di fatto. Si tratta, in particolare, dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, di coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, nonché di coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. La Corte costituzionale ha ricostruito tali fattispecie di pericolosità generica anche con riferimento al sistema delle misure questorili, ferma restando la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha interessato la categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi nei limiti precisati dalla sentenza (**Corte cost., sentenza n. 24 del 2019**).

L'articolo 2 del Codice antimafia prevede che, qualora le persone indicate dall'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore possa ordinare loro di lasciare il territorio del comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendone il ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo compreso tra sei mesi e quattro anni. L'articolo 3 disciplina invece **l'avviso orale**. In base ai commi 1 e 2, **il questore**, quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge, **avvisa oralmente il soggetto interessato che esistono indizi a suo carico**, indicandone i motivi, **e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge**. Dell'avviso è redatto processo verbale al solo fine di attribuirgli data certa. Il comma 3 riconosce all'interessato la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la revoca del provvedimento; contro il rigetto dell'istanza è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Il comma 3-*bis* consente di **applicare l'avviso orale anche al minore che abbia compiuto quattordici anni**. In tal caso il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e comunica il provvedimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Gli effetti dell'avviso cessano comunque al compimento della maggiore età.

La disciplina vigente contempla tanto l'avviso orale privo di ulteriori prescrizioni, comunemente definito "semplice" o "mero", quanto forme rafforzate, alle quali si accompagnano specifici divieti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'avviso orale mero consiste essenzialmente nell'invito a osservare la legge, obbligo già gravante sulla generalità dei cittadini, e non determina di per sé limitazioni della libertà personale. Esso assume pertanto carattere prodromico rispetto alle misure di prevenzione propriamente dette e non è qualificabile come misura di prevenzione personale in senso proprio (**Cass. pen., sez. I, sentenze n. 47713 del 16 dicembre 2022, n. 35652 del 25 agosto 2023, n. 35659 del 25 agosto 2023 e n. 26207 del 4 luglio 2024**). In particolare, la sentenza n. 35652 del 2023 ha affermato che l'avviso orale "mero" non integra una misura di prevenzione in senso proprio, in quanto non comporta alcuna limitazione della libertà personale. Nello stesso senso, la **sentenza n. 35659 del 2023** ha osservato che il destinatario viene soltanto invitato a tenere una condotta conforme alla legge, vale a dire a osservare un obbligo già gravante su tutti i cittadini.

Diversa è la natura dell'**avviso orale** cosiddetto **rafforzato**. Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'articolo 3, il provvedimento può infatti essere corredato da divieti ulteriori, idonei a incidere concretamente sulla sfera giuridica del destinatario (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 5151 del 9 febbraio 2026**). Proprio in ragione di tale maggiore incidenza, l'ordinamento assoggetta tali prescrizioni a uno specifico controllo giurisdizionale. La Corte di cassazione ha precisato che il procedimento davanti al tribunale ha ad oggetto i divieti aggiuntivi collegati all'avviso orale e che il sindacato del giudice deve investire la sussistenza della pericolosità sociale, la concreta necessità della prescrizione, la correlazione tra ciascun divieto e la pericolosità che si intende prevenire, nonché la compatibilità

della misura con le esigenze di vita e di lavoro dell'interessato (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 13765 del 6 maggio 2020**).

La **lett. a)** del comma 1 dell'articolo 6 introduce, al nuovo comma 5-bis dell'articolo 3 del citato Codice antimafia, una nuova e specifica fattispecie di **misura di prevenzione personale** finalizzata a contrastare condotte plurisoggettive che determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza e la vivibilità dei luoghi pubblici.

Nello specifico, la disposizione prevede che, **quando cinque o più persone**, anche in gruppo, **tengano in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comportamenti intimidatori**, di grave molestia o violenti contro persone o cose, **il questore possa** disporre nei loro confronti l'avviso orale e **vietare loro di radunarsi**, in specifici luoghi, con una o più delle persone coinvolte nelle stesse condotte.

Con riferimento alla durata della nuova misura, la disposizione prevede espressamente che **il divieto di radunarsi possa essere disposto per una durata non superiore a un anno**. La norma stabilisce altresì l'obbligo di individuare **modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio** del destinatario del provvedimento.

L'applicazione del nuovo divieto non consegue, tuttavia, alla sola partecipazione alle condotte indicate. La disposizione circoscrive infatti la **platea dei possibili destinatari** a coloro che, **nei cinque anni precedenti**, siano già stati destinatari:

- di uno dei provvedimenti espressamente richiamati, vale a dire dell'avviso orale o del foglio di via obbligatorio previsti dagli articoli 3 e 2 del Codice antimafia, ovvero
- dei provvedimenti di allontanamento o di divieto di accesso disciplinati dagli articoli 10, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

In alternativa, la misura può essere adottata nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La novella – come chiarisce la relazione illustrativa -configura pertanto un'ulteriore ipotesi tipizzata di avviso orale rafforzato, diretta a prevenire la reiterazione di condotte intimidatorie, gravemente moleste o violente realizzate in forma collettiva negli spazi pubblici. Il contenuto interdittivo del provvedimento non consiste in un generale divieto di riunione, ma **nel divieto di radunarsi** in

luoghi pubblici o aperti al pubblico con una o più delle persone insieme alle quali sono state poste in essere le condotte che ne costituiscono il presupposto. Restano ferme le disposizioni del decreto-legge n. 14 del 2017 in materia di sicurezza urbana.

Con riguardo ai presupposti soggettivi, si osserva che, in base alla disposizione, tra i precedenti rilevanti ai fini dell'applicazione del nuovo divieto rientra anche l'avviso orale semplice, qualora adottato nei cinque anni precedenti. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'avviso orale mero, disposto dal questore, non è preceduto da un accertamento giudiziale dell'attualità della pericolosità sociale nei termini propri delle misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria e non comporta alcuna limitazione della libertà personale, consistendo nell'invito a tenere una condotta conforme alla legge (Cass. pen., sez. I, sentenze n. 35652 e n. 35659 del 2023 e n. 26207 del 2024). *Si valuti, pertanto, se la precedente applicazione dell'avviso orale semplice costituisca, unitamente alle condotte indicate dal nuovo comma 5*-bis*, un indice sufficientemente qualificato ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva la cui violazione è penalmente sanzionata.*

L'avviso orale con il divieto di radunarsi **può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età**. In tali casi il comma 3-*bis* dell'articolo 3 del Codice antimafia prevede che il questore convochi il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e che il provvedimento sia comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

La lettera a), **n. 2)**, dello stesso comma 1, interviene invece sul comma 6 dell'articolo 3 del Codice antimafia, che disciplina le forme di opposizione ai divieti disposti con l'avviso orale.

La distinzione della competenza in ragione dell'età del destinatario trova fondamento nella disciplina speciale dettata dall'articolo 3 (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 5151 del 9 febbraio 2026**). Il procedimento riguarda specificamente i divieti aggiuntivi, mentre l'eventuale rigetto della relativa proposta non travolge l'avviso orale emesso dal questore. Contro il decreto adottato dall'autorità giudiziaria è ammesso ricorso per cassazione, che non ne sospende l'esecuzione. Tale assetto risponde all'esigenza, evidenziata dalla giurisprudenza, che le prescrizioni suscettibili di comprimere diritti e libertà siano sorrette da una motivazione riferita alla situazione concreta e siano sottoposte a verifica quanto a necessità e proporzionalità (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 13765 del 6 maggio 2020; nello stesso quadro, Cass. pen., sez. I, sentenza n. 5151 del 9 febbraio 2026**).

Con riferimento all'applicazione del nuovo divieto ai soggetti minorenni, la disposizione appare suscettibile di approfondimento alla luce dei principi di

individualizzazione e flessibilità che caratterizzano gli interventi incidenti sulla libertà di soggetti la cui personalità è ancora in evoluzione. La Corte costituzionale ha affermato che le misure restrittive applicate ai minorenni, pur conservando la funzione loro propria, devono essere modulate in modo da non interrompere i processi educativi in atto (Corte cost., sentenza n. 4 del 1992). La medesima Corte ha inoltre ricondotto alla speciale protezione dell'infanzia e della gioventù prevista dall'articolo 31, secondo comma, della Costituzione l'esigenza di una specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento, resa necessaria dall'evolutività della personalità del minore, sottolineando l'esigenza di non intralciare il percorso educativo, evolutivo e relazionale di una personalità ancora in via di strutturazione (Corte cost., sentenza n. 90 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 231 del 2021).

Il comma 6 dell'articolo 3 del Codice antimafia, nella sua formulazione previgente, stabiliva che il divieto di cui ai commi 4 e 5 (ossia il divieto di possedere o utilizzare determinati oggetti o strumenti "pericolosi", applicabile anche ai sorvegliati speciali), adottato nei confronti di un maggiorenne, fosse opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica; lo stesso divieto di possesso od utilizzo di oggetti o strumenti pericolosi, se adottato nei confronti di un minorenne, dovesse essere invece opponibile davanti al Tribunale per i minorenni.

Il n. 2) estende l'ambito dei divieti opponibili al Tribunale in composizione monocratica, richiamando anche il nuovo divieto di radunarsi di cui al comma 5-*bis* (**2.1**)), nonché integra la disciplina relativa ai minorenni, includendo anche il nuovo divieto di radunarsi tra quelli opponibili al Tribunale per i minorenni (**2.2**)).

In tal modo, la proposta allinea il regime delle impugnazioni del nuovo divieto di radunarsi a quello già previsto per i divieti di cui ai commi 4 e 5, assicurando, per i maggiorenni, la possibilità di proporre opposizione al Tribunale in composizione monocratica, e, per i minorenni, la competenza del Tribunale per i minorenni.

Ciò – come precisa la relazione illustrativa - garantisce la coerenza sistematica e la piena tutela giurisdizionale anche rispetto alla nuova misura, evitando vuoti di tutela o regimi differenziati ingiustificati.

Infine, mediante la modifica dell'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la violazione del nuovo divieto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, viene ricondotta al **regime sanzionatorio** già previsto per l'inosservanza degli altri divieti che possono accompagnare l'avviso orale. In base alla disposizione richiamata, la violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.549 a 5.164 euro. È

altresì prevista la confisca degli strumenti, degli apparati, dei mezzi e dei programmi posseduti o utilizzati e la loro assegnazione alle Forze di polizia che ne facciano richiesta, affinché siano impiegati per compiti di istituto (**lett. b).**

In tal modo, come puntualizza la relazione illustrativa, si realizza il raccordo necessario tra la nuova misura di prevenzione personale (l'avviso orale con divieto di radunarsi) e il sistema sanzionatorio previsto dal Codice antimafia, assicurando che la violazione del divieto di radunarsi sia soggetta al medesimo regime penale previsto per la violazione degli altri divieti connessi all'avviso orale. Sotto questo profilo, si aggiunge che la violazione dell'avviso orale con divieto di radunarsi, oltre a integrare gli estremi delle fattispecie penali previste dal suddetto art. 76, comma 2, del Codice antimafia, sarà pure valutabile quale elemento sintomatico di pericolosità sociale del soggetto interessato, e come tale può costituire uno dei presupposti per la proposta e l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dello stesso Codice, nell'ambito della composita valutazione discrezionale demandata all'Autorità di pubblica sicurezza (in chiave propositiva) e all'Autorità giudiziaria (in ottica decisoria). In conclusione, la proposta normativa persegue l'obiettivo di rafforzare la capacità preventiva dell'avviso orale del Questore in relazione a fenomeni di violenza e di grave turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica in contesti di gruppo e in luoghi pubblici o aperti al pubblico, innestandosi in modo coordinato nel corpo dell'articolo 3 del d.lgs. n. 159/2011 e nel sistema delle misure di prevenzione personali, senza alterarne la struttura di fondo e le garanzie procedurali.

Articolo 7
(Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)

L'**articolo 7** modifica l'istituto dell'**accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia**, al fine di estenderne il campo applicativo anche alle operazioni di polizia destinate alla **prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi con notevole presenza di persone**.

L'**articolo 7** interviene sull'**accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia** di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 59 del 1978, introdotto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 del 2026, al fine di fornire alle forze di polizia uno strumento di contrasto alla commissione di reati in occasione di **manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**.

La misura di cui al citato articolo 11-*bis*, si ricorda, consente ad ufficiali ed agenti di polizia, in presenza di determinati presupposti, di **condurre e trattenere persone nei propri uffici per non oltre 12 ore**, al fine di compiere gli accertamenti di polizia ritenuti necessari.

Con l'inserimento del **nuovo comma 3-*ter*** nell'art. 11-*bis*, si autorizza la polizia ad avvalersi del suddetto istituto in un'ulteriore ipotesi: **prevenire reati atti a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica in posti nei quali vi è un'alta concentrazione di persone** nel corso di operazioni di polizia a ciò specificamente rivolte.

La relazione illustrativa identifica tali posti con luoghi pubblici o aperti al pubblico come piazze, giardini pubblici e stazioni, nonché, soprattutto, con le zone della c.d. "movida", dove vere e proprie "bande criminali", provenienti dalle zone più periferiche e degradate delle grandi aree metropolitane, spesso composte da minorenni, sono dedite ad atti criminali di varia natura (violenza, minacce, vandalismo e molestie), «da esibire sui "*social network*" per guadagnare popolarità e approvazione all'interno della propria cerchia relazionale».

La nuova disposizione ricalca per gran parte la struttura della norma già in vigore, di cui condivide innanzitutto la **funzione di prevenzione** dei reati già prevista dal comma 1 dell'art. 11-*bis.*

Anche il **presupposto oggettivo** che legittima l'accompagnamento coattivo è il medesimo, ovvero la **sussistenza di un fondato motivo che il soggetto ponga in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza**, motivo che deve risultare da **specifiche e concrete circostanze di tempo e**

di luogo e da elementi di fatto. Questi ultimi elementi possono essere ricavati, come indicato a titolo di esempio nella stessa disposizione:

- dal **possesso di** uno tra gli strumenti, gli oggetti e i materiali di cui all'art. 11-*bis,* comma 1, che a sua volta rinvia agli articoli 4 (porto di **armi od oggetti atti ad offendere**)[8] e 4-*bis* (porto di **armi di cui non è ammessa licenza**) della legge n. 110 del 1975 e agli articoli 5 (**caschi** protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona) e 5-*bis* (**razzi**, bengala, **petardi**, e altri strumenti fumogeni o emettenti gas, nonché **bastoni, mazze, oggetti contundenti** o, comunque, atti a offendere) della legge n. 152 del 1975;
- dalla rilevanza di **precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi nei 5 anni precedenti** riguardanti:
 - **delitti non colposi contro la persona o il patrimonio;**
 - delitti di **produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti** o psicotrope e di **associazione finalizzata al traffico** illecito **di** sostanze **stupefacenti** o psicotrope di cui, rispettivamente, agli articoli 73 e 74 del testo unico stupefacenti (d.P.R. 309 del 1990),
 - **porto di armi** od oggetti atti ad offendere e porto di armi per cui **non è ammessa licenza** e di particolari **strumenti da punta e taglio** di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 100 del 1975;
 - **violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche,** di cui all'art. 420-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 1 del decreto in esame.

Si rileva che, rispetto alla misura già in vigore, l'accompagnamento presso gli uffici della polizia di cui al nuovo comma 3-*ter* non contiene il riferimento alla "presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica" quale presupposto per l'adozione della misura, bensì fa riferimento alla sussistenza di un fondato motivo che il soggetto ponga in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni, anche al fine di evitare difformità applicative.

[8] L'elenco degli oggetti che, senza giustificato motivo o senza preventiva autorizzazione, non possono essere portati fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, contenuto all'articolo 4 è particolarmente nutrito e comprende armi, mazze o bastoni ferrati, sfollagente, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio ma utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Altri strumenti ivi contemplati sono i c.d. "fucili softair", in grado di sparare pallini in plastica, e i puntatori laser.

È quindi prevista dalla norma in commento l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 3-*bis* dell'articolo 11-*bis*, concernenti le **modalità di esecuzione** della misura, la **durata** del trattenimento e le **garanzie** previste a tutela dell'interessato.

In merito, il comma 2 dell'art. 11-*bis* prescrive l'**immediata comunicazione al pubblico ministero** dell'avvenuto accompagnamento, con specifica indicazione dell'ora in cui lo stesso è avvenuto e delle circostanze e degli elementi su cui si fonda, al fine della **verifica** della sussistenza **dei presupposti** per l'applicazione dell'istituto, **in mancanza dei quali il p.m. ordina il rilascio** della persona fermata. Al p.m. è altresì immediatamente comunicato il **rilascio** della persona accompagnata effettuato dalla polizia, con indicazione dell'ora in cui lo stesso è avvenuto (comma 3).

Il comma 3-*bis* del citato art. 11-*bis* regolamenta, invece, l'ipotesi in cui la persona accompagnata negli uffici della polizia sia un **minore di diciotto anni**, nel qual caso sono previste dalla legge ulteriori cautele. Le comunicazioni circa l'avvenuto accompagnamento e l'eventuale rilascio da parte della polizia di cui ai commi 2 e 3 sono date al **procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni** e dell'accompagnamento **sono informati** senza ritardo **gli esercenti la responsabilità genitoriale**, i quali sono invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia al fine di prendere in consegna il minorenne al momento del rilascio.

Si evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo in esame riproducono puntualmente il contenuto dell'art. 2 del **disegno di legge**, di iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, che si trova attualmente **all'esame**, in sede referente, **della Commissione affari costituzionali** del Senato (A.S. 1990).

Secondo la relazione illustrativa allegata al decreto-legge, l'intervento normativo «risulta funzionale a potenziare gli strumenti preventivi e di intervento delle Forze dell'ordine a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento:

- al **controllo preventivo** di giovani (anche minorenni), in situazioni caratterizzate da un consistente afflusso di persone, soprattutto nelle zone della c.d. "movida";
- alla possibilità di procedere all'**identificazione sul posto**, nonché di accompagnare in caserma e trattenere, per un tempo predeterminato e limitato, giovani, allo scopo di compiere gli **accertamenti necessari ad identificarli compiutamente**, nonché i conseguenti atti di polizia.»

Al riguardo, potrebbe risultare utile nella formulazione della disposizione, inserire caratteristiche e finalità, ulteriori rispetto a quelle di identificazione, degli accertamenti conseguenti al fermo, al fine di evitare dubbi e difficoltà applicative.

Si ricorda in proposito che anche l'accompagnamento coattivo di cui all'**art. 11 del decreto-legge 59/1978** è volto all'**identificazione di persona che rifiuta di dichiarare le proprie generalità** ovvero quando **ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni** rilasciate dalla persona sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti. In tal caso, la persona può essere portata negli uffici di polizia per il tempo strettamente necessario a compiere esclusivamente le operazioni di identificazione, che non può protrarsi oltre le **24 ore**.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare i confini che rendono **legittimo il ricorso a tale istituto**, anche con l'uso, ove necessario, della forza fisica. Secondo la Cassazione «il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e **giustifica l'uso di un mezzo di coazione fisica**, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva; l'uso della forza deve però essere **rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta**» (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 22529/2015; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 38229/2008).

Viceversa, qualora l'operatore di polizia ecceda, con **atti arbitrari**, i limiti delle sue attribuzioni, la reazione del soggetto sottoposto ad identificazione ricadrebbe nell'ambito di applicazione della **causa di non punibilità** della reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 393-*bis* del codice penale. In proposito, la Corte ha statuito che «la verifica legata alla presenza o meno della arbitrarietà dell'azione del pubblico ufficiale passa anche dal **rapporto di proporzione e adeguatezza che deve correre tra iniziativa assunta e situazione legittimante la stessa**. Quanto più è sproporzionato l'atto rispetto alla finalità che lo legittima, quanto più la deviazione dalle regole destinate a sovraintendere l'iniziativa di ufficio finisce per confinare con l'abuso, con il sopruso utile a scriminare la reazione violenta» (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 18957/2014, riferita ad un accompagnamento coattivo a fini di identificazione *ex* art. 349 c.p.p., in cui si rimarca che «è corretto l'accompagnamento forzato e la privazione della libertà personale dell'indagato, ai fini della sua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, solo nel caso in cui il soggetto richiesto o neghi ogni forma di collaborazione o fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità»).

In passato, la Suprema Corte aveva ritenuto, in un caso di accompagnamento coattivo *ex* art. 11, che configurasse «il delitto di abuso di ufficio la condotta del vigile urbano che, potendo procedere alla contestazione sul posto, disponga l'accompagnamento nei propri uffici, senza che la persona intimata abbia rifiutato di dichiarare le proprie generalità ovvero sussistano ragioni per ritenere la falsità

delle dichiarazioni rese, in violazione di una specifica norma di legge […], provocando così un danno ingiusto, consistito in un'umiliante costrizione, percepita dalla vittima come conseguente ad un atteggiamento di vessazione del tutto inutile» (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 9970/2003). Com'è noto, il reato di abuso d'ufficio è stato abrogato dalla legge n. 114 del 2024.

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (Decreto legge 21/03/1978, n. 59)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7 del decreto-legge n. 190/2026**
Art. 11-*bis*	Art. 11-*bis*
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-*bis* della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.	*Identico*

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (Decreto legge 21/03/1978, n. 59)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7 del decreto-legge n. 190/2026**
2 Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata.	*Identico*
3 Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.	*Identico*
3-*bis*. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio.	*Identico*
	3-*ter*. L'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia di cui al comma 1 possono essere effettuati altresì nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (Decreto legge 21/03/1978, n. 59)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7 del decreto-legge n. 190/2026**
	di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, e all'articolo 420-bis del codice penale commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-*bis*.

Articolo 8
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse ai gravi incidenti occorsi nella città di Milano)

L'**articolo 8** interviene sull'operazione **"Strade sicure"** al fine di **rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano**, incrementando di **500 unità** il contingente delle Forze armate **fino al 31 dicembre 2026**. Prevede inoltre la possibilità del Ministero della difesa di avvalersi delle procedure di **somma urgenza** per **garantire il tempestivo impiego del contingente militare** e il soddisfacimento delle connesse **esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo**.

L'articolo in esame introduce misure straordinarie volte a **rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano**, a seguito dei gravi disordini verificatisi il 18 ottobre 2026.

Il **comma 1** dispone, fino al **31 dicembre 2026**, **l'incremento di 500 unità** del contingente di personale delle **Forze armate** previsto dall'articolo 1, comma 625, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di **rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano**. La disposizione si innesta quindi sul contingente già autorizzato dalla legge di bilancio per il 2025 nell'ambito del dispositivo di impiego delle Forze armate per esigenze di sicurezza pubblica, più comunemente denominato **"Strade sicure"**.

- ***L'operazione "Strade sicure"***

L'**operazione "Strade sicure"** risale alla legge n. 125 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008, con la quale è stato autorizzato l'impiego di un contingente militare per specifiche ed eccezionali esigenze di contrasto e prevenzione della criminalità sul territorio nazionale, ponendolo a disposizione dei prefetti di alcune selezionate province.

Essa rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di **contrasto alla criminalità e al terrorismo** in numerose città italiane. L'operazione **è svolta in massima parte dall'Esercito**, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri.

Nel corso degli anni, l'operazione ha visto ampliare i propri compiti, anche a seguito di provvedimenti adottati per far fronte a **specifici eventi** (EXPO 2015, Giubileo straordinario della Misericordia, vertici G-7 e G-20, ecc.) o per fronteggiare esigenze di alcune **specifiche aree del territorio nazionale**, ad esempio nella cosiddetta "terra dei fuochi".

A seguito dell'insorgere dell'**emergenza COVID-19** i militari impegnati nell'operazione – come noto – sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus.

Da ultimo, si segnala che il citato **comma 625 della legge 30 dicembre 2024, n. 207** (legge di bilancio 2025) ha stabilito, anche in relazione alle **esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo**, la prosecuzione degli interventi previsti dall'**operazione Strade sicure**, prorogando l'impiego nell'operazione di un contingente di **6000 unità di personale** delle Forze armate.

Il personale è impiegato nell'operazione **limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili** (sono quindi esclusi altri compiti svolti in passato da tale contingente, come la perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di polizia).

È inoltre importante ricordare che, ai sensi del decreto legge n. 92 del 2008 (richiamato anche nella disposizione in esame), il personale delle Forze armate agisce con le **funzioni di agente di pubblica sicurezza** e **può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto**, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con **esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria**.

Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri

Inoltre, ai sensi del citato decreto-legge n. 92 del 2008, il personale militare personale è **posto a disposizione dei prefetti** delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il **piano di impiego del personale** delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il **Ministro dell'interno riferisce in proposito** alle competenti Commissioni parlamentari.

La relazione tecnica precisa che saranno impiegati **500 militari fuori sede** a Milano **dal 21 ottobre al 31 dicembre 2026** (72 giorni).

Per il personale così impiegato, la relazione illustrativa richiama il trattamento già previsto dalla disposizione della legge di bilancio 2025, consistente in:

- un'**indennità onnicomprensiva** commisurata all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale delle Forze di polizia;
- la corresponsione del compenso per un massimo di **55 ore mensili di lavoro straordinario effettivamente prestato**.

La relazione tecnica quantifica gli oneri complessivi dell'intervento in **4.933.831 euro per il 2026**, così ripartiti nelle seguenti macrocategorie:

Tipologia di spesa	Importo
Spese di personale	2.388.440 euro
Spese di funzionamento	2.450.565 euro
Spese una tantum	94.826 euro
Totale	4.933.831 euro

Il testo dell'articolo stabilisce inoltre che, dalla data di impiego del contingente aggiuntivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Tali disposizioni disciplinano, tra l'altro, la **messa a disposizione dei prefetti delle province interessate del personale militare**, ai fini dello svolgimento di servizi di vigilanza presso siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattugliamento in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Esse prevedono inoltre che, **nell'esecuzione di tali servizi, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisca con le funzioni di agente di pubblica sicurezza** (per ulteriori approfondimenti si veda il relativo box).

Il **comma 2** è diretto a **garantire il tempestivo impiego del contingente militare** e il soddisfacimento delle connesse **esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo**.

A tal fine, il comma in esame stabilisce che il Ministero della difesa è autorizzato a procedere all'acquisizione di servizi e forniture attraverso le procedure di **somma urgenza** previste dagli articoli **140 e 140-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, recante il **codice dei contratti pubblici**.

La stessa disposizione, nella seconda parte, stabilisce espressamente che le esigenze connesse all'impiego del contingente siano **equiparate alle circostanze di somma urgenza** previste dall'articolo 140, commi 1 e 1-*bis*, del Codice dei contratti pubblici.

Si ricorda, in proposito, che il menzionato articolo 140 consente il ricorso alla **somma urgenza** quando ricorrono le seguenti condizioni:

- vi sono circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio;
- si sono verificati, oppure è ragionevolmente prevedibile che stiano per verificarsi, eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili;
- tali eventi sono idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica o privata incolumità.

In presenza di questi presupposti, **il RUP o altro tecnico dell'amministrazione** competente che si reca per primo sul luogo **può disporre l'immediata esecuzione dei lavori** entro il **limite di 500.000 euro** o, se superiore, nel **limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità**, comunque nel **limite della soglia europea**. Quando ricorrono tali condizioni, il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente che interviene per primo può disporre non solo l'immediata esecuzione di lavori, ma anche l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea.

Perciò, in sintesi, la somma urgenza rappresenta un istituto eccezionale del diritto dei contratti pubblici che **consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente e immediatamente lavori, servizi o forniture** a un operatore economico, **derogando alle ordinarie procedure di gara e ai controlli preventivi sui requisiti**. Si tratta tuttavia di un *modus procedendi* attivabile solo a fronte di un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità e per il tempo strettamente necessario a rimuovere il pregiudizio (di norma massimo 15 giorni).

Pur non concedendo una deroga illimitata al valore economico delle prestazioni – fissando tetti precisi a **500.000 euro per i lavori** e alla **soglia Ue per i servizi** –, lo strumento in esame fornisce in tal modo una **corsia preferenziale per la salvaguardia del territorio e delle persone** a fronte di situazioni che non consentono alcun indugio.

La relazione illustrativa precisa che la deroga è finalizzata a consentire al Ministero della difesa di procedere senza indugio agli affidamenti necessari per:

- soddisfare le esigenze logistiche e infrastrutturali del personale impiegato;
- assicurare il supporto operativo al contingente;
- garantire l'efficace svolgimento delle operazioni;
- tutelare l'incolumità e la sicurezza sia del personale impiegato sia della cittadinanza coinvolta.

Il **comma 3** autorizza infine, per l'attuazione dell'articolo, una spesa complessiva pari a **4.933.831 euro per l'anno 2026**.

Articolo 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 9** reca la **clausola di invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame, ad eccezione dell'articolo 8.

L'**articolo 9,** fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 (su cui v. *supra*), dispone che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di loro competenza previsti dal decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

L’**articolo 10** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **23 ottobre 2026.**

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.